

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CONTRATTO- CONCESSIONE IMMOBILE CIMITERIALE IN
SANATORIA

Rep.3359

L'anno 2015 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre nella
residenza municipale innanzi a me dott.ssa Antonella TAMPOIA,
Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare
i contratti nei quali l'Ente e' parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :

- l'avv. Antonio PIZZI nella qualità di Dirigente responsabile della
Direzione Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune di
Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo
atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche
"Concedente";

- la Sig.ra Palmina MURGESE, nata a Gravina in Puglia il 24.03.1964 ed
ivi residente alla Via Martin Luther King n. 10, c.f. MRGPMN64C64E155B;

- il Sig. Bartolomeo MURGESE, nato a Gravina in Puglia il 30.05.1965 e
residente a Massa (MS) in Via Lodolina n. 44, c.f. MRGBTL65E30E155B;

- il Sig. Francesco MURGESE, nato a Gravina in Puglia il 24.09.1961 e
residente a Massa (MS) in Via Volpara n.13, c.f. MRGFNC61P24E155Z;

- il Sig. Davide MURGESE, nato a Gravina in Puglia il 28.07.1958 e ivi
residente alla Via Martin Luther King n.10, c.f. MRGDVD58L28E155E, tutti
nella qualità di eredi del loro genitore MURGESE Vito, nato a Gravina in
Puglia il 31.07.1929 e deceduto in data 06.06.2015, giusta documentazione

Antonella Tampoià



Murgesse Palmina
Murgesse Davide
Murgesse Francesco
Murgesse Bartolomeo

agli atti, di seguito denominati "Concessionari"

I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

premess

- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2010 è stato approvato il regolamento che disciplina la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali;

- che l'Amministrazione comunale ha, con successivi atti, prorogato i termini di presentazione di dette istanze di regolarizzazione, fissandolo, da ultimo, con Delibera di G.C. n.166 del 13.10.2015, alla data del 31.12.2015;

- che, a conclusione del procedimento istruttorio delle domande pervenute, bisogna procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di concessione degli immobili da regolarizzare;

- che con determinazione n.19 del 02.02.2015 del Dirigente responsabile della Direzione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto relativo alla concessione di immobili cimiteriali da regolarizzare;

- che con determinazione n.41 del 05.02.2015 è stata accolta l'istanza di regolarizzazione della concessione cimiteriale del Sig. Murgese Vito, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1929 e deceduto in data 06.06.2015;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto della concessione

Il Comune di Gravina in Puglia concede in uso ai germani Palmina, Bartolomeo, Francesco e Davide MURGESE che accettano, l'immobile cimiteriale costituito da n.10 loculi e n. 10 loculetti edificati sul lotto

Antonella Campese

[Signature]

*Murgese Palmina
Murgese Bartolomeo
Murgese Francesco
Murgese Davide*

cimiteriale individuato al n. 214 del piano di lottizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 239 del 04.07.1978.

La concessione è fatta e accettata dalle parti ed è operativa alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dal presente contratto, dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri nonché dall'apposito Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza restrizione alcuna.

La stessa concessione è altresì regolamentata dalle disposizioni di cui al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvata con delibera del C.C. n. 95 del 11.07.1915 nonché da quelle di cui al Regolamento comunale per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2010;

Art.2 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

La concessione alla scadenza potrà essere, a richiesta, rinnovata.


Il rinnovo avrà luogo mediante provvedimento espresso alle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e previo pagamento del canone di concessione al tempo vigente.

Art.3 Canone concessorio e garanzie

Il canone di concessione è fissato in € 3.400,00 per n. 10 loculi e n. 10 loculetti.

I concessionari dichiarano che il pagamento della suddetta somma è stato effettuato dal Sig. Murgese Vito presso la Tesoreria comunale a mezzo

futurcella Taverfari



Murgese Vito
Murgese Davide
Murgese Francesco
Murgese Paolo

versamento sul conto corrente postale n.18315705 intestato a Comune di Gravina in Puglia Tesoreria Comunale Banca Popolare di Puglia e Basilicata, giusta documentazione agli atti del Servizio Cimitero

Art.4 Obblighi del concessionario

I concessionari si obbligano:

a) a provvedere alla continua manutenzione nonché alla perfetta e decorosa conservazione nel tempo del manufatto realizzato.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui alla lett. a) del sopracitato comma 1, il Comune di Gravina in Puglia, previa diffida, potrà eseguire le opere necessarie a cura e spese del concessionario.

Art.5 Divieto di cessione

La presente concessione ha oggetto diritti di natura incommerciabile.


Fatte salve le ipotesi di trasferimento per successione legittima e/o testamentaria, è vietata la cessione a terzi dell'area concessa e/o del monumento funerario ivi realizzato ed il relativo atto di cessione è affetto da nullità.

Oltre all'ipotesi di decadenza prevista dal sopracitato comma 2, il Comune di Gravina in Puglia provvederà a dichiarare la decadenza della concessione quando accerti che:

- a) la concessione è oggetto sistematico di lucro e/o speculazione;
- b) il monumento funerario è in stato di completo abbandono per incuria o grave carenza di manutenzione;
- c) non esistono aventi titolo al subentro nella titolarità della concessione.

A seguito della pronuncia di decadenza di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvederà, a cura dell'Ufficio comunale competente alla traslazione delle

futura della concessione



Municipio
Municipio
Municipio
Municipio

salme e dei resti mortali, all'acquisizione dell'area con il monumento al demanio comunale per la successiva assegnazione ad altro avente diritto.

Art.6 Tumulazione

Nell'immobile funerario sarà consentita la tumultazione del concessionario, del coniuge e dei suoi congiunti così come indicati dall'art. 29 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

È vietata la tumultazione di salme non comprese tra quelle indicate nel presente articolo. In caso di inosservanza a quanto stabilito nel presente articolo il Comune di Gravina in Puglia ordinerà il trasferimento della salma ed applicherà la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Resta fermo quanto previsto dall'art.5.

Art.7 Rinuncia

I concessionari possono rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione dell'immobile. In caso di rinuncia, nulla sarà dovuto da parte del concedente.

Art.8 Esonero da responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in caso di distruzione, in tutto o in parte, dell'immobile concesso e/o di quanto ivi realizzato per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di soppressione dell'attuale cimitero e di ricostruzione di nuovo cimitero, nessun diritto speciale competerà al concessionario e suoi eredi, i quali dovranno attenersi alle norme generali che l'Amministrazione comunale stabilirà per le concessioni in corso nel cimitero soppresso.

Art.9 Spese contrattuali

Le spese di questo atto, della sua registrazione e tutte le eventuali altre spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a completo carico dei

foto nelle Casupole

[Handwritten signature]

*Municipio Gravina
Municipio Gravina
Municipio Gravina
Municipio Gravina*

cessionari senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune.

Art.10 Valore del contratto

Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il presente contratto ha valore di € 3.400,00 (euro treimaquattrocento).


Art.11 Rinvio

La presente concessione è regolata dalle norme generali e regolamentari emanate dal Comune di Gravina in Puglia o da altra Autorità competente in materia.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

I Concessionari nelle persone dei Sigg :


Palmina MURGESE, nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Bartolomeo MURGESE nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Francesco MURGESE nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Daide MURGESE nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia

Auto nella Camera



Murgesse Palmina


Murgesse Bartolomeo
Murgesse Francesco
Murgesse Daide

presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:

Murgesse Davide

Il Concedente, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa, avv **Antonio PIZZI** con firma autografa apposta in mia

presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.6 pagine per intero, sino alla fine del presente periodo.

Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA